



COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 28/04/2016

Cod. Ente: 10956

COPIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2016.

Adunanza ordinaria di prima convocazione.

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTOTTO mese di aprile alle ore 20.00 in Cavenago di Brianza nella sede del Comune, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. La seduta è pubblica.

Risultano presenti/assenti i Signori:		P	A
Seghi	Francesco Maria	Si	
Tavormina	Emanuela	Si	
Biffi	Giacomo	Si	
Colangelo	Carmela	Si	
Erba	Irene	Si	
Fumagalli	Davide	Si	
Caprotti	Gianmassimo	Si	
Barteselli	Pierluigi	Si	
Lettieri	Vincenzo	Si	
Frigerio	Danilo	Si	
Cocco	Cristina	Si	
Demartis	Giovanni Antonio	Si	
Tresoldi	Ivano	Si	
Totale presenti/assenti		13	0

Assiste il Segretario Generale dott. Invidiata Alessandro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Consigliere Sig. Pierluigi Barteselli.

Il Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che gli aspetti di dettaglio della deliberazione in esame sono contenuti nella deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 29 del 30.10.2012;
 - n. 95 del 14.09.2013 e n. 28 del 02.10.2013;
 - n. 17 del 20.05.2014,
- tutte esecutive ai sensi di legge, con le quali sono state approvate le aliquote e le detrazioni I.M.U. per gli anni 2012, 2013 e 2014;
- n. 14 del 20.05.2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
 - n. 11 del 06.08.2015, esecutiva, con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento I.U.C.;
 - n. 12 del 06.08.2015, esecutiva, con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2015;

Vista l'allegata proposta a firma del Responsabile del Settore Entrate-Tributi dott.ssa Laura Pirovano;

Dato atto che la proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione Programmazione Economico-Finanziaria in data 18.04.2016, come da Verbale acquisito agli atti del competente Ufficio;

Ritenuto di determinare le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2016, mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2015 ed approvate con propria deliberazione n. 12 del 06.08.2015, come segue:

- aliquota base: 0,86 %;
- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, pari allo 0,45 per cento; detrazione € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Visti:

- la Legge n. 296/2006;
 - la Legge n. 214/2011;
 - la Legge n. 228/2012;
 - la Legge n. 147/2013;
 - la Legge n. 68/2014;
 - la Legge n. 190/2014;
 - la Legge 28.12.2015, n. 208 (*Legge di Stabilità 2016*);
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno in data 1° marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 07.03.2016, che testualmente recita: *"Il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2016 da parte degli Enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, con eccezione delle Città Metropolitane e delle Province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016"*;

Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Uditi:

- l'esauriente relazione illustrativa da parte dell'Assessore alla Programmazione Economico-Finanziaria Sig. Fumagalli Davide;
- l'intervento del Consigliere Sig. Tresoldi Ivano;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso in data 11.04.2016 dal Responsabile del Settore Entrate-Tributi dott.ssa Laura Pirovano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso in data 11.04.2016 dal Responsabile del Settore Finanziario rag. Ileana Sala ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Sigg. Frigerio Danilo, Cocco Cristina e Tresoldi Ivano), astenuti n. 1 (Sig. Demartis Giovanni Antonio) su n. 13 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di determinare, per l'anno 2016, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2015 ed approvate con propria deliberazione n. 12 del 06.08.2015, come segue:
 - a) **aliquota base** pari allo 0,86 per cento;
 - b) **aliquota per l'abitazione principale** e relative pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari allo 0,45 per cento; **detrazione** € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. Di dare atto che:
 - a) non sono soggetti all'Imposta Municipale Propria (IMU):
 - gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce) ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con L. 124/2013;

b) l'art. 18 del vigente Regolamento IUC, ha assimilato all'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, quelle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze;

c) la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 comma 3 lettera b) del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

d) ai fini dell'applicazione dell'assimilazione all'abitazione principale di cui al punto 3b) e della riduzione della base imponibile di cui al punto 3c), è necessario presentare le specifiche dichiarazioni previste dal D.L. 201/2011 e dal vigente Regolamento Comunale IUC;

e) le aliquote e la detrazione di cui al punto 2. del deliberato sono applicabili dal 1° gennaio 2016.

4. Di demandare al Responsabile del Settore Entrate-Tributi gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, compresa la pubblicazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

5. Di dichiarare la presente, con separata votazione: favorevoli n. 10, contrari n. 2 (Sigg. Frigerio Danilo e Tresoldi Ivano), astenuti 1 (Sig. Demartis Giovanni Antonio), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

=====

Allegati: proposta e pareri



COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

Settore Entrate e Tributi

Cavenago di Brianza, 11 aprile 2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2016.

Il Responsabile del Settore

PREMESSO CHE:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a disciplinare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC).

CONSIDERATO che le principali novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- riduzione del 50% della base imponibile IMU per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10);
- modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Cavenago di Brianza). Dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- reintroduzione del moltiplicatore pari a 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli;
- esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, dei macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati").

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 12 del 06/08/2015 ad oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni imposta municipale propria (IMU) - anno 2015.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*".

VISTO che ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni nella L. 22/12/11 nr. 124) il Consiglio Comunale è l'organo competente a deliberare la misura delle aliquote e detrazioni IMU.

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*".

VISTO il Decreto del ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 che ha differito al 30/04/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016.

RITENUTO quindi di dover confermare per l'anno 2016 le medesime aliquote e la detrazione IMU deliberate per l'anno 2015 con atto di C.C. n. 12 del 06/08/2015.

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis del D.L. 201/2011, (convertito con modificazioni nella L. 22/12/11 nr. 124), tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere pubblicati nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e che le stesse assumono efficacia dalla data di pubblicazione.

VISTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dall'apposita Commissione nella seduta del 18 aprile 2016.

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione.

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 28.12.2015, n. 208;
- il D.lgs 267/2000.

RITENUTO, quindi, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2016, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni attualmente vigenti.

PROPONE

1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente proposta e del sottostante dispositivo;

2) di determinare, per l'anno 2016, le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2015 e deliberate con atto consiliare n. 12 del 06.08.2015, come segue:

a) **aliquota base** pari allo 0,86 per cento;

b) **aliquota per l'abitazione principale** e relative pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, pari allo 0,45 per cento; **detrazione** € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3) di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gi immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce) ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con L. 124/2013.

4) di dare atto che l'art. 18 del vigente Regolamento IUC, ha assimilato all'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, quelle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze.

5) di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata secondo le prescrizioni di cui all'art. 13 comma 3 lettera b) del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

6) di dare atto che, ai fini dell'applicazione dell'assimilazione all'abitazione principale di cui al punto 4) e della riduzione della base imponibile di cui al punto 5), è necessario presentare le specifiche dichiarazioni previste dal DL. 201/2011 e dal vigente Regolamento Comunale IUC.

7) di demandare al sottoscritto responsabile gli adempimenti in termini di pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale al fine di garantire l'efficacia delle deliberazioni.

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.



Il Responsabile del Settore
Laura Pirovano

La sottoscritta Laura Pirovano, Responsabile del Settore Entrate e Tributi,

(X) – esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** dell'atto.

Cavenago di B.za, 11/04/2016



Il Responsabile del Settore
Laura Pirovano

La sottoscritta rag. Ileana Sala, Responsabile del Settore Finanziario,

(X) – esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile** dell'atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Cavenago di B.za, 11/04/2016



Il Responsabile del Settore
Ileana Sala

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Pierluigi Barteselli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Alessandro Invidiata

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li, 09-06-2016



IL FUNZIONARIO INCARICATO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Li, 09-06-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Alessandro Invidiata

La presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal 09-06-2016 per 15 giorni consecutivi

E' divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 267/2000

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Alessandro Invidiata